



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E LA CONDUZIONE  
DEGLI ORTI URBANI**



# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI URBANI.

## Art.1 finalità

Il Regolamento Comunale per gli orti urbani per anziani ha come scopo la salvaguardia della funzione sociale di questa attività che consiste nel promuovere l'autonomia delle persone anziane tramite l'offerta di opportunità di integrazione, di mantenimento di funzioni vitali e di svago, di valorizzazione umana e di benessere psicofisico.

A tal fine il Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi:

- dell'equità e della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e nella distribuzione delle risorse;
- della responsabilità di gestione.

## Art.2 requisiti per l'assegnazione

Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sociali, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, sono assegnati in gestione alle persone di età pari o superiore ai 60 anni residenti nel Comune di Rho.

E' assegnato un solo orto per nucleo familiare: pertanto ogni nucleo familiare potrà condurre e gestire esclusivamente un solo orto.

Le richieste di assegnazione di un orto comunale, possono effettuarsi in qualsiasi periodo dell'anno, tramite richiesta scritta, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, disponibile presso l'ufficio Quic.

Il nominativo del richiedente, verificati i requisiti previsti dal presente regolamento, sarà inserito in una lista interna all'ufficio Demanio e Patrimonio e sarà contattato appena si verificherà la disponibilità dell'orto.

## Art. 3 Criteri per l'assegnazione

L'assegnazione sarà effettuata sulla base della data di presentazione delle domande all'ufficio Quic. L'ufficio Demanio e Patrimonio terrà aggiornato l'elenco delle richieste pervenute.

L'assegnazione sarà effettuata a condizione che siano disponibili orti da assegnare. L'assegnatario dovrà presentare un certificato medico attestante l'idoneità fisica prima della sottoscrizione del contratto. In assenza di tale certificato non si potrà dar corso all'assegnazione.

## Art.4 natura della concessione

L'orto è concesso con Determinazione del Dirigente del Settore competente la cui esecutività decorre dalla data di detto provvedimento.

L'assegnazione è a titolo provvisorio ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

L'assegnazione dell'orto ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata per un ugual periodo, salvo la revoca motivata da parte dell'Amministrazione Comunale, su segnalazione del Comitato di gestione, oppure per rinuncia o decesso dell'assegnatario.

Per l'eventuale rinnovo, l'assegnatario dovrà presentare nuova certificazione medica di idoneità fisica.

L'assegnazione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale.  
Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose.

### **Art. 5 modalità d'uso**

L'orto viene assegnato in uso per un periodo di 5 anni. L'assegnatario non può cederlo né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente e con continuità, pena la risoluzione del contratto. Nel caso di morte dell'assegnatario, o infermità tale da impedire la conduzione dell'orto, i di lui familiari potranno condurre l'orto fino alla fine del sopraggiungente periodo di raccolto, fatta salva la facoltà degli eredi di rinunciare al raccolto.

Il canone annuo a carico dell'assegnatario sarà fissato con apposita delibera di Giunta comunale.

I lotti destinati ad orti individuali sono destinati alla coltivazione dei fiori, ortaggi, piccoli frutti, tappeti erbosi; le zone comuni sono destinate al passaggio, ai capanni per gli attrezzi e alle aree per la sosta.

L'assegnatario è obbligato a:

- mantenere lo spazio antistante l'accesso al proprio orto;
- coltivare la propria parcella, per la quale non è ammesso l'incolto;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia.

Nelle parti comuni è vietato:

- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo;
- realizzare pavimentazioni e delimitazioni delle aiuole con materiale di recupero;
- scaricare e depositare materiali inquinanti o altrimenti nocivi.

Revoca del contratto:

- per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
- per mancato pagamento del canone;
- per inadempimenti manutentivi;
- per il commercio delle produzioni degli orti.

### **Art. 6 disponibilità degli orti**

Il Comune di Rho, in caso di motivata necessità, potrà tornare a disporre degli appezzamenti assegnati, dandone comunicazione almeno tre mesi prima.

Gli assegnatari non avranno diritto ad alcuna indennità a qualsiasi titolo né all'assegnazione di altre aree per lo stesso fine a meno che nell'atto di revoca il Comune non disponga diversamente o l'assegnatario non partecipi a nuova graduatoria.

### **Art. 7 divieti**

L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.

E' fatto divieto assoluto di ampliare o modificare l'orto assegnato.

Il terreno attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture eco - compatibili e la conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi, in particolare alberi ad alto fusto superiore ai cm 150 o allevamento di animali.

E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo dell'anno.

Le immondizie vanno portate negli speciali contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

### **Art.8. Assemblea degli assegnatari e Comitato di Gestione**

A far data dall'esercizio 2013, è istituita l'Assemblea degli Assegnatari degli orti, composta da tutti gli assegnatari degli orti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria:

- dall'ufficio Demanio e Patrimonio ogni 2 anni per l'elezione del Comitato di Gestione,
- dal Comitato di Gestione, ogniqualvolta lo ritenga necessario al fine della corretta gestione degli orti.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- su richiesta del 50% + 1 degli assegnatari per la revoca del Comitato di Gestione,
- su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse generale.

Il Comitato di Gestione è composto da 3 membri e dura in carica per un massimo di 2 anni.

I principali compiti del Comitato di Gestione sono:

- richiamare tutti gli assegnatari all'ottemperanza delle norme di conduzione previste dal regolamento;
- segnalare all'ufficio Demanio e Patrimonio eventuali infrazioni degli assegnatari;
- sovrintendere alla gestione delle parti comuni;
- controllare il regolare svolgimento delle attività di conduzione degli orti e il rispetto del regolamento;
- proporre iniziative di informazione e pubblicizzazione sul tema degli orti urbani;
- esprimere parere in merito ad eventuali questioni che riguardano la conduzione degli orti;
- sovrintendere alla gestione di attrezzature e servizi collettivi.

Al proprio interno il Comitato di Gestione nomina un rappresentante, il quale coordina l'attività del comitato stesso con funzioni di referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

### **Art.9 concimi chimici**

E' auspicabile che gli orti siano coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti che possano arrecare danno all'ambiente. L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

### **Art.10 servizi e attrezzature collettive**

Per l'utilizzo di eventuali attrezzature e servizi collettivi, gli assegnatari devono far riferimento al Comitato di Gestione, il quale sovrintende alla gestione degli stessi.

L'assegnatario ha il dovere di partecipare ai lavori necessari per la manutenzione delle parti comuni. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati o spostati o eliminati arbitrariamente. I confini, delle parti comuni, devono essere curati e rispettati. Qualsiasi intervento sulle aree comuni deve essere comunicato al Comitato di Gestione, il quale ne curerà e coordinerà l'intervento, previa comunicazione ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale - Ufficio Demanio e Patrimonio.

### **Art.11 rispetto della fauna**

Tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti.  
Sono vietate le azioni nocive alla vita delle api , pipistrelli, uccelli e ricci.

### **Art.12 responsabilità e controversie**

L'Amministrazione comunale non è responsabile di danni, furti, manomissioni, infortuni o incidenti che il concessionario possa subire o causare a terzi.  
L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

### **Art.13 norme finali**

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice civile.

Il presente Regolamento e' stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 50 del 31.5.1995 divenuto esecutivo in data 26.6.1995 (elenco trasmissione al CO.RE.CO n. 14 del 5.6.1995).

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Emanuele SALVATORE)



Visto: per IL SINDACO  
l'Assessore Delegato  
(Lorella BIGATTI)




\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4.7.1995 al 19.7.1995, come dal progressivo n. 759 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messaggi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 20.7.1995.

Rho, li 2.8.1995


Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 27.06.2012, divenuto esecutivo in data 14.07.2012.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Emanuele SALVATORE)



Rho, 17.07.2012

Il Segretario Generale  
Adriano Barlassina



Il Sindaco  
Pietro Romano



